



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare l’articolo 1, commi 98 e seguenti in materia di credito di imposta;

**VISTO** il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 65, della predetta legge n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che: “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*” siano “*disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione*”, e “*definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante “*Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 aprile 2024, serie generale n. 77;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, secondo il quale: *“I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento”*;

**VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1 in materia di credito di imposta;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. n. 1317 del 25 febbraio 2022 dell'allora Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, con cui la Regione Emilia-Romagna ha proposto l'istituzione della *“Zona Logistica Semplificata della regione Emilia-Romagna, c.d. ZLS E-R”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, corredata dalla proposta di Piano di sviluppo strategico;

**VISTA** la nota prot. n. 9987/2022 del 29 luglio 2022 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni sulla citata proposta della Regione Emilia-Romagna;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. n. 6938 del 10 ottobre 2022 dell'allora Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, corredata dal Piano di sviluppo strategico, con cui la Regione Emilia-Romagna ha inviato una nuova proposta di istituzione della Zona logistica semplificata in Emilia-Romagna, che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 9987 del 29 luglio 2022;

**VISTA** la nota prot. n. U.0038784 del 21 novembre 2022. con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso formale concerto tecnico sulla proposta della Regione Emilia-Romagna;

**VISTA** la nota prot. n. 4060 del 30 gennaio 2023 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni in merito al predetto Piano di sviluppo strategico della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna;

**VISTA** la nota prot. n. 0309884.U.21/03/2024 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso la versione finale del Piano di sviluppo strategico, emendata sulla base delle modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota. n. 4060 del 30 gennaio 2023;

**VISTA** la nota prot. n. 1984 del 31 maggio 2024, con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione del formale concerto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna;

**VISTE** le note prot. n. 27884 del 19 luglio 2024 e prot. n. 36707 del 9 agosto 2024, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

finanze hanno espresso il formale concerto sul citato schema di decreto di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna;

**CONSIDERATO** che il procedimento di istituzione della “ZLS Emilia-Romagna” non si è concluso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 dello stesso decreto, è definito “secondo la disciplina di cui all’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento”;

**RITENUTO** che i riferimenti, all’interno del Piano di sviluppo strategico allegato quale parte integrante del presente decreto, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intendono validi ed efficaci nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017;

**RITENUTO** che l’efficacia della misura concernente il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è cessata al 31 dicembre 2023 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta misura sono da intendersi sostituiti, *ratione temporis*, da quelli al credito d’imposta previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite di spesa di 80 milioni per il 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SU PROPOSTA** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

## **D E C R E T A**

### Art. 1

(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna  
“ZLS Emilia-Romagna”)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Zona logistica semplificata della Regione Emilia-Romagna, di seguito “ZLS Emilia-Romagna”, secondo il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Emilia-Romagna e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Resta fermo che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico di cui al comma 1, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, devono intendersi validi ed efficaci nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017. Resta, altresì, fermo che i riferimenti, all'interno del predetto Piano, al credito d'imposta previsto all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e validità è definitivamente cessata in data 31 dicembre 2023, sono da intendersi sostituiti da quelli al credito d'imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

## Art. 2 (Durata della ZLS)

1. La durata della ZLS è di sette anni, prorogabile per ulteriori sette anni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD  
LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

